



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

EMENDAMENTO A 2604 19/10/2016 <i>(numero e data presentazione a cura degli uffici)</i>	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/>
	PARERE COMMISSIONE <small>(Art. 102, comma 10, Reg.)</small>
	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/>
	PARERE PRIMA COMMISSIONE <small>(Art. 103 Reg.)</small>
	DINIEGO DI ACCETTAZIONE <input type="checkbox"/> <small>(Art. 104 Reg.)</small>
	APPROVATO <input type="checkbox"/> RESPINTO <input type="checkbox"/>
	RITIRATO <input type="checkbox"/> PRECLUSO <input type="checkbox"/>
	<small>(a cura degli uffici)</small>

PROGETTO DI LEGGE N. 23

'ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITA' REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS"

PRESENTATORI (2)

GIUNTA

TITOLO (3)	CAPO	SEZIONE	ARTICOLO	RUBRICA	COMMA	LETTERA	NUMERO	ALLEGATO
			1					

 SOPPRESSIVO SOSTITUTIVO MODIFICATIVO AGGIUNTIVO**Art. 1 - Istituzione dell'Azienda Zero.**

1. Nel rispetto dei principi di equità ed universalità, è istituita l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale, di seguito denominata Azienda Zero, ente del servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. L'Azienda Zero persegue lo sviluppo del servizio sanitario regionale fondato su modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali. L'Azienda ha sede individuata dalla Giunta regionale, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, ubicata in immobili nella disponibilità della Regione o di enti strumentali della Regione o di enti del servizio sanitario regionale.

(1) Indicare il numero e il titolo; il titolo può essere sintetizzato.

(2) Cognome dei presentatori, indicando l'eventuale ruolo di relatore o correlatore; gli emendamenti a nome della Giunta regionale sono presentati dal Presidente della Giunta, o in sua assenza dal Vicepresidente, dall'Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o dall'Assessore competente per materia. I consiglieri possono presentare emendamenti fino alle ore 12,30 del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, solo i relatori, i correlatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo cui sono riferiti (artt. 68 e 102, commi 4, 5, 6 e 9, Reg.).

(3) Ci si può riferire sia al titolo del progetto di legge che alla specifica partizione interna dell'articolo.

Σ DUODECIES BIS